

**Ordinanza
sul Fondo di disattivazione
e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
(Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento,
OFDS)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007¹ sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴ Il nuovo calcolo che si rende necessario in seguito alla messa fuori servizio definitiva può essere posticipato dalla Commissione alla successiva scadenza ordinaria del calcolo dei costi di cui al capoverso 1.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ Per costi amministrativi si intendono in particolare:

- b. le spese per l'Ufficio e il Servizio di revisione;

Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire

¹ L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio.

² L'obbligo di contribuire termina:

- a. per il Fondo di disattivazione: nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu);
- b. per il Fondo di smaltimento: con il trasferimento delle scorie radioattive dell'impianto in questione in un deposito in strati geologici profondi.

¹ RS 732.17

Art. 8 Riscossione dei contributi e basi di calcolo

¹ I contributi devono essere calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all'articolo 8a capoverso 2, possa coprire i previsti costi di disattivazione e di smaltimento.

² I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in maniera tale da rimanere per quanto possibile uniformi fino al momento della messa fuori servizio definitiva.

³ I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) proroga la durata per la base di calcolo.

⁴ La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

Art. 8a Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza pari al 30 per cento dei costi calcolati;
- b. ai costi amministrativi dei Fondi;
- c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

² Si suppone un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari) e un tasso di rincaro dell'1,5 per cento.

Art. 9 *Rubrica, cpv. 2 e 3*

Tassazione e tassazione intermedia fino alla messa fuori servizio definitiva

² La Commissione effettua una tassazione intermedia se:

- a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza di oltre il 10 per cento rispetto all'ultimo calcolo dei costi;
- b. in seguito all'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico.

³ In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.

Art. 9a Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva

Dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a, viene effettuato un nuovo calcolo dei presunti costi di disattivazione e di smaltimento. Se la messa fuori servizio definitiva ha luogo durante un periodo di tassazione, la Commissione effettua una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassazione.

² Se dalla tassazione effettuata dopo la messa fuori servizio definitiva risulta che il valore effettivo del capitale accumulato non è più inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico, per il corrispondente periodo di tassazione non vengono più riscossi contributi.

³ Se devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a dieci anni.

⁴ La durata del periodo di tassazione resta immutata anche se un impianto viene messo fuori servizio definitivamente durante tale periodo.

⁵ Per il resto, si applica per analogia l'articolo 9.

Art. 9b Conteggio al termine dell'obbligo di contribuire

¹ Al termine dell'obbligo di contribuire, viene inviato un conteggio ai proprietari tenuti a contribuire.

² Se al termine dell'obbligo di contribuire sono ancora dovuti contributi, questi ultimi devono essere versati entro cinque anni.

Art. 13 cpv. 4
abrogato

Art. 13a *Rimborso*

¹ Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera per almeno due anni consecutivi il capitale necessario per coprire i presunti costi di disattivazione o di smaltimento (valore matematico), la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a contribuire, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera il valore matematico.

² Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, per almeno due anni consecutivi, il valore teorico previsto per quel momento, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a contribuire, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera tale valore teorico.

³ Il rimborso è effettuato entro un termine adeguato.

⁴ Non viene effettuato alcun rimborso se nei confronti di uno dei proprietari tenuti a contribuire è stato dichiarato il fallimento o è stata autorizzata una moratoria concordataria.

Art. 14 cpv. 2

² L'Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi sono effettuati solamente se i proprietari in questione hanno versato i contributi stabiliti. I pagamenti, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.

Art. 18 cpv. 2 e 4

² La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni² (CO) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957–962a CO). Non sono applicabili gli articoli 961–961c CO. I rendiconti devono presentare lo stato patrimoniale e i risultati annui dei Fondi in modo tale che un terzo possa ricavarne una valutazione affidabile. I rendiconti devono informare sui risultati annui dei Fondi.

⁴ *abrogato*

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 7: Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari

Art. 19

¹ I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari.

² Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto dei piani di accantonamento e l'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

Art. 20 cpv. 3

³ Per le indennità, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 81–81 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/B.

² RS 220

³ RS 172.010.1

Art. 21a *Indipendenza*

¹ I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari non possono intrattenere con questi ultimi relazioni che possano suscitare sospetti di pregiudizio.

² Un membro che intenda intraprendere un'attività che potrebbe risalutare incompatibile con la sua indipendenza deve prima sentire il parere della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al Dipartimento.

Art. 22 *Rubrica e cpv. 1 e 1^{bis}*

Comitati e gruppi specializzati

¹ La Commissione può istituire comitati e gruppi specializzati composti da membri della Commissione e da specialisti.

^{1bis} I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo specializzato.

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale approva i rapporti annuali e dà scarico alla Commissione.

³ Se rileva situazioni irregolari, può destituire o sostituire membri della Commissione e del Servizio di revisione.

Art. 32

abrogato

Art 32a *Definizioni*

¹ Le definizioni sono riportate nell'allegato.

² Il Dipartimento può adeguare le definizioni riportate nell'allegato all'evoluzione della scienza e della tecnica nonché agli standard di contabilità riconosciuti.

Art. 32b *Disposizione transitoria in merito alla modifica del ...*

Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all'articolo 9 capoverso 1 non viene interrotto dall'entrata in vigore della presente modifica.

Allegato
(art. 32a cpv. 1)

Definizioni

Nella presente ordinanza

- a. la locuzione *messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare* indica l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo di un impianto nucleare;
- b. il termine *valore attuale* indica il valore al momento attuale di un importo di denaro atteso in futuro. Il valore attuale si ottiene scontando l'importo futuro con il tasso d'interesse sul capitale, secondo la formula seguente:

$$PV = C_t \frac{1}{(1+r)^t}$$

PV: valore attuale

C_t : importo al momento t

r: tasso d'interesse sul capitale

t: momento in cui si ottiene l'importo C_t

Il valore attuale dei futuri costi ai sensi della presente ordinanza si determina calcolando con la formula summenzionata il valore attuale di ciascun pagamento futuro dei costi (= importo al momento t) e sommando poi questi singoli valori attuali per ottenere un valore attuale (complessivo).

- c. la locuzione *valore effettivo prima e dopo la messa fuori servizio* indica il valore di una quota di fondo (stock di capitale accumulato) risultante alla data di bilancio per impianto nucleare e per Fondo;
- d. la locuzione *valore matematico fino alla messa fuori servizio* indica il valore di una quota di fondo per impianto nucleare e per Fondo alla data di bilancio per la quale non sono più dovuti contributi, cioè per la quale il valore da raggiungere al momento della messa fuori servizio può essere ottenuto unicamente con gli interessi sul capitale accumulato;
- e. la locuzione *valore teorico prima della messa fuori servizio* indica il valore di una quota di Fondo alla data di bilancio, che sulla base del valore teorico al termine del precedente periodo di tassazione, mediante contributi annui costanti per tutta la presunta durata d'esercizio residua dell'impianto nucleare (e tenendo conto del reddito del capitale ipotizzato) porta, al momento della messa fuori servizio, al valore da raggiungere;
- f. la locuzione *valore teorico dopo la messa fuori servizio* indica il valore attuale dei futuri costi secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell'anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento. Il calcolo è effettuato sulla base dei parametri di cui all'articolo 8a capoverso 2;

- g.* il termine *valore da raggiungere* indica il valore di una quota di Fondo che deve essere raggiunto al momento della messa fuori servizio di un impianto nucleare.

II

La presente modifica entra in vigore il